

Osservatorio Fillea Casa Abitare Sostenibile News

8-14 settembre 2009
a cura di Giuliana Giovannelli

Sommario:

Regione Abruzzo: oltre 13 mln di euro ai comuni colpiti dal sisma per la messa in sicurezza e per la riparazione degli immobili lesionati

Regione Abruzzo: linee guida per il rafforzamento degli edifici. Dalla Protezione Civile indicazioni relative a elementi strutturali e non

Regione Campania: Piano Casa, spazio all'housing sociale. Bonus volumetrici, fascicolo di fabbricato e ritorno economico allo studio della Commissione Urbanistica

Regione Lombardia: Piano Casa, le linee guida per il verde. Extrabonus del 5% sulla sostituzione edilizia per chi realizza le coperture arboree solo con piante autoctone

Regione Marche: 260 mila euro per le rinnovabili. Ulteriormente incrementabile il budget per solare e risparmio energetico

Regione Piemonte: Codice Ambiente, incostituzionale per il Tar Piemonte. Il testo ignora i pareri del CdS e aggrava gli oneri dei Comuni

Regione Sardegna: Piano Casa, rilancio e riqualificazione. Pd: sottovalutato il fabbisogno abitativo, a rischio l'economia locale e il funzionamento dei servizi

Regione Sicilia: Piano Casa, la Regione sblocca un provvedimento unico. Due anni di tempo per ampliamenti del 20%, limite del 30% per le ricostruzioni nel rispetto della bioedilizia

Regione Valle d'Aosta: Rilancio edilizia, la Valle d'Aosta fissa i criteri. Stabiliti parametri edilizi e costi massimi da applicare agli interventi

Mercato: Studio Ance-Reag. Il non residenziale riparte da sostenibilità e integrazione. Esperienze europee e prospettive per l'Italia

Tecnologia solare termodinamica: perché incentivarla. Due tecnici criticano la mozione governativa che ne ostacola lo sviluppo

Piano Casa: Governo 'pronto a partire' col 22%. Annunciate misure per l'ampliamento di monocalci e bilocali con la costruzione di due o tre camere

Piano Casa: da Finco 'New Town' sostenibili. Efficienza energetica senza consumo di territorio per il rilancio dell'edilizia

Certificazione energetica: nuovi chiarimenti dai notai. Nelle Regioni sprovviste di proprie norme, i certificatori sono quelli individuati dal Dlgs 115/2008

Risparmio energetico: Detrazione 55% anche per la sostituzione di camini e stufe. A condizione che la potenza nominale totale degli apparecchi di riscaldamento sia almeno di 15 KW

Classificazione acustica edifici: in arrivo una norma UNI. Criteri per misurare e valutare i requisiti acustici degli immobili

Modifiche al Decreto anticrisi: Sulle reti dell'energia decide anche il Ministero dell'Ambiente. Modificata la norma del decreto anticrisi sui commissari straordinari per le infrastrutture energetiche

Eventi: Al via la terza edizione del Premio Comuni a 5 stelle. Entro il 25 ottobre le candidature degli Enti locali promotori di buone prassi

Nucleare: indiscrezioni sui siti delle centrali. Autorizzazione e scelta aree con Dpr in caso di mancato consenso popolare

Regione Abruzzo: oltre 13 mln di euro ai comuni colpiti dal sisma
Per la messa in sicurezza e per la riparazione degli immobili lesionati

14/09/2009 - Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha firmato, in qualità di Commissario delegato, i decreti relativi al trasferimento di oltre 13 milioni di euro ai comuni abruzzesi, anche non inclusi nel cosiddetto "cratere", che hanno subito danni a seguito del terremoto. Il decreto prevede che le risorse stanziare siano utilizzate dai comuni in parte per la rimozione di situazioni di pericolo ancora presenti nel territorio a causa del sisma ed in parte per le riparazioni degli immobili lesionati.

Per gli otto comuni che sono stati integrati nel "cratere" lo scorso 20 luglio (Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio, Montereale, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea), è previsto uno stanziamento di 750.000 ciascuno, la stessa cifra messa a disposizione dei 49 comuni precedentemente individuati, in cui erano stati rilevati danni per l'intensità del sisma pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli. Fa eccezione il Comune di L'Aquila, che ha ricevuto stanziamenti commisurati alle notevoli criticità causate dal terremoto.

Per i comuni della Regione Abruzzo compresi nel territorio dei Centri Operativi Misti che, sulla base dei rilievi macrosimici effettuati dai tecnici della Protezione Civile nazionale, hanno subito danni inferiori al sesto grado della scala Mercalli (vedi elenco), è stato previsto il trasferimento di 250.000 euro ciascuno da

utilizzare, anche in questo caso, per la rimozione di situazioni pericolo e per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma.

Comuni beneficiari

Aielli, Anversa degli Abruzzi, Avezzano, Calascio, Cansano, Castel Castagna, Celano, Collepietro, Corfinio, Cortino, Crognaleto, Introdacqua, Isola del Gran Sasso, Massa d'Albe, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Santa Maria, Roccacasale, San Benedetto in Perillis, Secinaro, Sulmona, Teramo, Torricella Sicura, Valle Castellana, Vittorito.

Fonte: Protezione Civile

Regione Abruzzo: linee guida per il rafforzamento degli edifici

Dalla Protezione Civile indicazioni relative a elementi strutturali e non

08/09/2009 - Per agevolare la progettazione e l'applicazione degli interventi di rafforzamento sismico e di stabilizzazione delle parti non strutturali pericolose, il Dipartimento della Protezione Civile, insieme al Consorzio ReLUIS, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, sta mettendo a punto le Linee Guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni, con una serie di indicazioni e di esempi innovativi. Alcuni di questi interventi sono già stati applicati per il rafforzamento degli edifici scolastici in corso di completamento nella Provincia dell'Aquila.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha anche redatto le Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti, che forniscono indicazioni e dettagli progettuali per la riduzione della vulnerabilità sismica di elementi non strutturali, quali controsoffitti, cornicioni, parapetti, comignoli, tramezzi in cartongesso, armadi e scaffalature, tegole ed altro. Le Linee Guida sono state inizialmente concepite come supporto tecnico degli "Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesso alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici" (GU n. 33 del 10-2-2009) approvati con Intesa Istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali.

La loro applicazione è molto utile per ridurre anche nelle case, negli uffici e negli ospedali, i rischi connessi alla caduta di parti non strutturali e di elementi di arredo pericolosi per l'incolumità delle persone.

Fonte: Protezione Civile

Linee Guida 27/08/ 2009

Dipartimento della Protezione Civile - Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti

Linee Guida 27/08/ 2009

Dipartimento della Protezione Civile, Consorzio ReLUIS - Linee Guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni

Provvedimento 28/01/ 2009

Conferenza Unificata - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali sugli «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici» (4.13/2008/19 CU). (Repertorio atti n. 7/CU del 28 gennaio 2009).

Regione Campania: Piano Casa, spazio all'housing sociale

Bonus volumetrici, fascicolo di fabbricato e ritorno economico allo studio della Commissione Urbanistica

Paola Mammarella

09/09/2009 - È allo studio del Consiglio Regionale il Piano della Campania per il rilancio dell'edilizia. Il testo, dopo aver superato la fase preliminare, durante la quale era stato sottoposto a oltre 400 emendamenti, torna alla Commissione Urbanistica.

Interventi ammessi: Nel rispetto degli accordi Stato – Regione del 31 marzo scorso sono consentiti aumenti di cubatura del 20% su villette mono e bi familiari, nonché sugli edifici non superiori a 1000 metri cubi. Gli interventi devono essere effettuati nel pieno rispetto di tutte le normative di salvaguardia del territorio. In caso di demolizione e ricostruzione secondo le tecniche più avanzate il premio di cubatura arriva al 35%.

Social Housing: I vecchi edifici Iacp situati in aree degradate potranno essere interamente abbattuti e ricostruiti con pari volumetria. Previsti anche spazi di socialità e servizi di vicinato negli ambiti urbani che ne sono privi. Alle imprese verrà concessa la possibilità di un incremento volumetrico fino al 50% per realizzare nuovi alloggi residenziali da immettere sul mercato.

Non residenziale: Sono ammessi interventi edilizi in aree urbane degradate, ad esempio aree industriali dismesse, con cambiamenti di destinazione d'uso, senza aumenti delle volumetrie, per trasformarli in edilizia abitativa. In questo caso il concessionario deve destinare almeno il 20% del valore creato all'housing sociale.

Sicurezza e Antisismica: Per l'autorizzazione degli interventi i proprietari dovranno aprire il fascicolo del fabbricato, una carta d'identità dell'edificio fortemente voluta dall'ordine regionale degli ingegneri.

Ritorno Economico: Secondo Ance Campania il Piano Casa potrebbe tradursi in 386mila nuovi alloggi da realizzare in cinque anni e circa 40mila posti di lavoro in più. La stima è stata effettuata considerando un prezzo di 50 mila euro per singolo alloggio e ipotizzano un impatto complessivo del provvedimento all'esame del Consiglio regionale pari a 19,3 miliardi di euro.

Il leader di Ance Campania, Nunziante Coraggio ha infatti manifestato la necessità di accelerare l'iter procedurale per non vanificare gli effetti positivi del provvedimento sulla ripresa del settore edile, che in Campania rappresenta il primo comparto industriale con oltre il 10% del Pil e circa 250 mila occupati, pari a quattro addetti dell'industria su dieci.

Bozza non ancora in vigore 27/05/ 2009

Regione Campania - Misure urgenti per rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la mitigazione del rischio sismico, e per la semplificazione amministrativa (Piano Casa)

Regione Lombardia: Piano Casa, le linee guida per il verde

Extrabonus del 5% sulla sostituzione edilizia per chi realizza le coperture arboree solo con piante autoctone
Paola Mammarella

10/09/2009 - Coperture arboree in cambio di ulteriori aumenti di cubatura. È quanto prevede la Legge Regionale 13/2009 della Lombardia, recante azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico.

La Giunta Regionale, con la Delibera 10134/2009 dello scorso 7 agosto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.34 del 24 agosto e recante "Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione degli spazi verdi", ha definito l'adeguata dotazione di verde necessaria per ottenere un incremento volumetrico aggiuntivo del 5% su quello del 30% già previsto dal Piano Casa regionale.

Secondo la L.r. 13/2009, infatti, sono ammessi ampliamenti del 35% se si assicura un equipaggiamento arboreo non inferiore al 25% del lotto interessato o la costituzione di quinte arboree perimetrali.

Per passare alla fase operativa del piano per il rilancio delle costruzioni, che avrà effetto dal 16 ottobre, sono stati quindi decisi i criteri che daranno il via libera ad aumenti volumetrici del 35% negli interventi di sostituzione edilizia, che consentono cioè la riprogettazione complessiva dell'edificio.

Linee guida: Per rendere efficace le disposizioni, il proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento di ampliamento deve impegnarsi a mantenere le superfici arboree nelle condizioni previste per tutta l'esistenza dell'immobile. La progettazione degli interventi deve quindi tenere presente il valore estetico percettivo degli spazi verdi per il miglioramento della qualità urbana.

Gli elementi arborei dovranno rispettare le caratteristiche morfologiche del territorio e la riconoscibilità degli elementi, essere coerenti con gli spazi verdi limitrofi, salvaguardare gli elementi che connotano gli spazi pubblici e costituiscono l'identità del paesaggio, tutelare i corsi d'acqua ed evitare interferenze con la viabilità.

Istruzioni pratiche: La copertura arborea potrà essere realizzata ricorrendo esclusivamente a specie autoctone o naturalizzate nel paesaggio locale. A quote inferiori a 600 metri sul livello del mare dovranno essere impiantate solo latifoglie. Se la sostituzione edilizia avviene su una superficie fondiaria maggiore di 15 mila metri quadri diventa obbligatoria la progettazione da parte di un tecnico agronomo forestale, che dovrà garantire una densità minima di 200 piante per ettaro.

La realizzazione delle quinte arboree perimetrali sarà invece preferibile per gli interventi su edifici destinati ad attività produttive o di maggiore impatto visivo. L'impianto delle fasce arboree, di profondità maggiore di 3 metri, dovrà avvenire su almeno due lati pubblici o di pubblico interesse garantendo la percolazione e la libertà da impermeabilizzazioni.

Delibera/zione 07/08/ 2009 n. 10134

Regione Lombardia – Giunta Regionale – Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3 comma 6 lr 13/2009) (Piano Casa)

Legge regionale 16/07/ 2009 n. 13

Regione Lombardia - Giunta Regionale - Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia (Piano Casa)

Regione Marche: 260 mila euro per le rinnovabili

Ulteriormente incrementabile il budget per solare e risparmio energetico

09/09/2009 - Scade il 25 settembre prossimo il termine per presentare domanda di contributo per interventi su energia solare termica e risparmio energetico. Possono partecipare imprese industriali,

artigiane, del terziario e agricole, che devono proporre progetti in grado di garantire un determinato risparmio energetico in base a misuratori e criteri specifici.

Si tratta di due bandi che dispongono di un budget complessivo di 260 mila euro ulteriormente incrementabile. I contributi unitari non possono superare il 25% dell'investimento ammesso e comunque i 20 mila euro per ogni impresa per i pannelli solari e i 30 mila euro per il risparmio energetico.

Le agevolazioni rientrano nell'ambito della Legge Regionale 20/2003 "Testo unico su industria, artigianato e servizi". 'Con questi interventi ' spiega l'assessore all'Energia Fabio Badiali ' vogliamo incentivare il risparmio energetico sul territorio marchigiano, in sinergia con la politica energetica nazionale ed europea. È necessario investire in fonti rinnovabili, cercare di risparmiare energia e di utilizzarne forme meno inquinanti, prendendo esempio da quei paesi che già da anni sono passati alla green economy'.

Il contributo regionale riguarda le spese sostenute per l'acquisto, il trasporto, l'installazione dei pannelli e dei relativi accessori. Ammesse anche le spese per l'acquisto di macchinari nuovi, per la relativa posa in opera e trasporto, per modifiche impiantistiche comprese le opere edili strettamente necessarie. Per quanto riguarda la decorrenza delle spese, sono ammesse quelle effettuate o da effettuare durante tutto il 2009.

Bandi, documentazione e maggiori informazioni al sito www.impresa.marche.it .

Il 2012 rappresenta il termine finale posto dal Protocollo di Kyoto per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti e l'Europa, in base agli ultimi dati disponibili, sembra sulla buona strada. Nel 2007, infatti, l'Ue ha ridotto per il terzo anno consecutivo le sue emissioni di gas serra, e nel periodo 2008 - 2012 i Ventisette dovrebbero riuscire a conseguire, e forse anche a oltrepassare gli obiettivi di Kyoto.

Fonte: Regione Marche

Regione Piemonte: Codice Ambiente, incostituzionale per il Tar Piemonte

Il testo ignora i pareri del CdS e aggrava gli oneri dei Comuni

Paola Mammarella

09/09/2009 - Il Codice dell'Ambiente sarebbe incostituzionale. Ad affermarlo è il Tar Piemonte con l'Ordinanza 79/2009 del 3 settembre scorso.

Il Tribunale Amministrativo, chiamato a dirimere una controversia tra Federconsumatori, Comune di Vercelli, Autorità d'Ambito e Enti gestori del servizio idrico, ha sollevato la questione di legittimità.

Il Decreto Legislativo 152/2006 non avrebbe chiesto e acquisito il previo parere del Consiglio di Stato. Secondo la Legge Bassanini 127/1997 il parere del Consiglio di Stato è invece fondamentale per i testi unici di sistemazione e riassetto normativo.

Il Codice dell'Ambiente non rispetterebbe neanche il principio di invarianza e quello dell'autonomia finanziaria dei Comuni dal momento che, all'articolo 153, stabilisce l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti Locali alle società private o privatizzate che gestiscono il servizio idrico integrato. Disposizione che comporta oneri aggiuntivi alla finanza pubblica, non rispettando i contenuti della legge delega al Governo.

La questione è stata sollevata dopo l'analisi di alcune delibere sull'azzeramento dei costi per la concessione delle infrastrutture idriche dai Comuni alle società di gestione anche per gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente. Alcune concessioni prevedono infatti un canone a carico del gestore che avvantaggia le casse comunali. La gratuità delle concessioni, al contrario, implicherebbe una diminuzione delle entrate per le Amministrazioni avvantaggiando l'utente, sul quale non graverebbero i costi di gestione della rete.

Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha quindi rimarcato l'illegittimità del Codice, che contrasta con l'obiettivo di autonomia finanziaria dei Comuni visto che un aggravio di oneri a carico dell'Amministrazione può essere procurato non solo da spese aggiuntive, ma anche da minori entrate. Condizione che si verifica con la gratuità delle concessioni.

Ordinanza 03/09/ 2009 n. 79

Tar Piemonte - Dichiarazione di incostituzionalità del Codice dell'Ambiente, d.lgs. 152/2006.

Decreto Legislativo 03/04/ 2006 n. 152

Norme in materia ambientale

Legge dello Stato 15/05/ 1997 n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (Legge Bassanini bis)

Regione Sardegna: Piano Casa, rilancio e riqualificazione

Pd: sottovalutato il fabbisogno abitativo, a rischio l'economia locale e il funzionamento dei servizi

Paola Mammarella

14/09/2009 - Prosegue l'iter del Piano Casa in Sardegna. Dopo l'approvazione in Giunta Regionale, la Commissione Urbanistica ha dato il via libera al ddl recante "Disposizioni straordinarie per il sostegno all'economia attraverso il rilancio dell'edilizia". D'ora in avanti la norma sarà discussa insieme alla proposta di legge, avanzata dal Pd, per la "Riqualificazione del patrimonio edilizio".

Tempi di legge: Durante l'esame è emersa la necessità di dare un limite temporale definito per il calcolo degli aumenti volumetrici, il risparmio energetico, l'edificabilità in aree vincolate e centri storici. I rappresentanti del Cal, Consiglio delle Autonomie Locali, hanno infatti chiesto una data certa dalla quale calcolare la superficie di ampliamento degli immobili, consigliando anche l'esclusione dei centri storici e rivendicando un ruolo di controllo diretto da parte delle Amministrazioni Comunali.

Restrizioni: Confermata da molti sindaci il divieto di ampliamento sugli immobili parzialmente abusivi anche in presenza di una sanatoria successiva. Ribadito anche il limite invalicabile della fascia di rispetto dei 300 metri dal mare.

Impatto ambientale: Preoccupati Legambiente, Wwf, Inu, Italia Nostra, ordine dei geologi, federazione degli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti, federazione dell'ordine degli ingegneri, federazione regionale degli ordini degli agronomi, collegio dei geometri di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Fabbisogno abitativo e turismo: Secondo Chicco Porcu, esponente del Pd, il ddl regala cubature ai proprietari di ville, senza alcuna valutazione preventiva dei fabbisogni abitativi e dei relativi servizi. Inoltre la previsione di incremento del 20% delle cubature nelle seconde case moltiplica i posti letto privati nella fascia costiera, penalizzando alberghi ed economia locale e mettendo ulteriormente sotto pressione i servizi fognari e di raccolta rifiuti.

Esprimo preoccupazioni anche sul ruolo degli Enti Locali. Dal momento che per l'avvio dei lavori è sufficiente la Dia, Dichiarazione di inizio attività, le Amministrazioni temono di assistere impotenti allo stravolgimento urbanistico del loro territorio. Gli interventi in zone costiere o sottoposte a vincolo potrebbero inoltre confliggere con la competenza primaria dello Stato in materia di paesaggio.

Delibera n. 33/5 del 16-07-2009

Regione Sardegna - Giunta Regionale - Disegno di legge concernente "Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo" (Piano Casa)

Regione Sicilia: Piano Casa, la Regione sblocca un provvedimento unico

Due anni di tempo per ampliamenti del 20%, limite del 30% per le ricostruzioni nel rispetto della bioedilizia

Paola Mammarella

08/09/2009 - Si sblocca l'iter del Piano Casa in Sicilia. Approvato dalla Giunta Regionale un unico disegno di legge, che sostituisce i due precedenti. Il provvedimento, proposto dall'Assessore ai Lavori Pubblici Nino Beninati, passa quindi all'esame della competente Commissione dell'Ars. Il ddl recepisce i contenuti dell'intesa Stato - Regioni del 31 marzo, introducendo disposizioni di carattere permanente e temporaneo.

Il nuovo testo di legge introduce il fascicolo di fabbricato per i nuovi edifici, frutto delle pressioni degli ordini professionali, e riduce del 50% i canoni di concessione edilizia per gli immobili destinati a prima abitazione. Secondo Beninati il fascicolo di fabbricato potrà essere utile alla Protezione Civile per la conoscenza delle condizioni in cui versano le costruzioni sul territorio.

Tra gli interventi ammessi compaiono aumento delle cubature, demolizione e ricostruzione semplice o con criteri di antisismica e bioedilizia, accorgimenti che, insieme agli interventi per il risparmio energetico, danno luogo a sconti del 20% sui canoni di concessione.

Gli ampliamenti vengono consentiti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente e solo su edifici realizzati su base di regolari autorizzazioni o già sanati, entro il 31 dicembre 2008. La demolizione e ricostruzione di immobili costruiti prima del 1990 e non completamente adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-sanitari, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza o alla normativa in materia di fasce di inedificabilità e di distacco tra edifici, da strade e confini, da invece luogo ad aumenti volumetrici del 25%. Limite che può salire al 30% se ci si impegna ad utilizzare tecniche di bioedilizia o per il risparmio energetico.

Divieti: Non possono essere riconosciuti aumenti di cubatura sugli immobili anche parzialmente abusivi, soggetti all'obbligo della demolizione, così come a quelli che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo. Previsti strumenti di tutela anche per gli edifici di valore monumentale e le aree ad interesse paesaggistico.

I Comuni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge possono escludere particolari edifici o aree urbane dall'applicazione delle disposizioni o imporre limitazioni per motivazioni ambientali o urbanistiche.

Termini di legge: Entro due anni sarà possibile presentare domanda per l'aumento delle cubature sugli edifici realizzati fino al 31 dicembre 2008 o per la demolizione e ricostruzione dei fabbricati costruiti prima del 1990. Non ci saranno limiti per gli interventi antisismici.

Apprezzamenti da Confedilizia, che tuttavia esprime la sua contrarietà sul fascicolo di fabbricato. Un documento che rappresenterebbe una duplicazione di altri adempimenti burocratici e non contribuirebbe a migliorare la sicurezza degli edifici. Sulla materia sono già stati presentati molti ricorsi. A Roma l'associazione dei proprietari immobiliari ha anche ottenuto l'annullamento di un provvedimento analogo in quanto "irrazionale e illegittimo nella previsione della sua obbligatorietà".

Regione Valle d'Aosta: Rilancio edilizia, la Valle d'Aosta fissa i criteri

Stabiliti parametri edilizi e costi massimi da applicare agli interventi

Paola Mammarella

11/09/2009 - La Valle d'Aosta si attiva per la ripresa delle costruzioni. Oltre al varo del Piano Casa Regionale, la Giunta Regionale ha approvato la Delibera 1995/2009 per la concessione di finanziamenti e la costituzione di un fondo di rotazione a favore della ripresa dell'industria edilizia, così come previsto dalla Legge Regionale 76/1984.

Dal 30 luglio fino al 30 ottobre 2009 presso il Servizio per l'edilizia residenziale dell'Assessorato alle Opere Pubbliche è infatti possibile presentare domanda di mutuo agevolato per l'acquisto di immobili ultimati, recuperati e in corso di costruzione.

La Giunta Regionale, con la Delibera 2202/2009 del 7 agosto scorso, ha anche stabilito i parametri edilizi, i costi massimi e i valori unitari convenzionali da applicare agli interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, sovvenzionata e convenzionata.

Ammonta a 1420 euro per metro quadro il limite massimo di costo da applicare agli interventi di edilizia residenziale sociale. Parametro che può essere maggiorato del 10% per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata soggetti a procedure di evidenza pubblica.

I criteri di determinazione dei costi massimi fissati dal presente documento si applicano a tutti gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) realizzati sul territorio regionale, da qualsiasi Soggetto attuatore. I costi massimi ammissibili di cui al presente provvedimento rappresentano un limite di spesa massimo superato il quale l'intervento costruttivo non è più finanziabile con risorse destinate all'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Gli interventi finanziabili comprendono la trasformazione urbanistica del territorio mediante la realizzazione di corpi edilizi e fabbricati di nuova edificazione, sia fuori terra sia interrati, su aree anche non inserite in specifici Piani Urbanistici di Dettaglio (PUD), il recupero globale, volto a ripristinare la funzionalità e la sicurezza di interi organismi edilizi esistenti, e il recupero parziale per il ripristino di singole unità abitative.

Su richiesta del soggetto attuatore la Giunta può concedere deroghe al massimale di finanziamento per caratteristiche urbanistiche, tipologiche ed edilizie dell'intervento, particolari condizioni geomorfologiche, vincoli di tutela architettonica o ambientale, ubicazione del cantiere, difficoltà e problematiche emerse in sede di rilievo e progettazione o di esecuzione.

La Giunta può anche integrare il finanziamento programmato per ogni singolo intervento nel caso in cui vengano predisposte perizie suppletive, per il riappalto dei lavori a seguito di fallimento dell'Impresa aggiudicataria, per la rescissione del contratto di appalto in danno dell'Impresa aggiudicataria e nuova procedura per l'affidamento dei lavori residuali, o l'aggiornamento delle aliquote IVA a seguito dell'entrata in vigenza di nuove disposizioni in materia fiscale.

Delibera/zione 17/07/ 2009 n. 1995

Regione Valle d'Aosta - Ass. oo.pp. dif. suolo e ed. res. pubbl. Approvazione delle disposizioni di carattere generale e procedimentale per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984 n. 76 (costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

Delibera/zione 07/08/ 2009 n. 2202

Regione Valle d'Aosta - Giunta Regionale - Approvazione dei parametri edilizi, costi massimi (l.r. 28/2007 e l.r. 5/2003) e valori unitari convenzionali (l.r. 33/1973 e l.r. 76/1984), da applicare agli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, sovvenzionata e convenzionata.

Legge regionale 04/08/ 2009 n. 24

Regione Valle d'Aosta - Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio della Valle d'Aosta. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18. (Piano Casa)

Mercato: Studio Ance-Reag

Il non residenziale riparte da sostenibilità e integrazione. Esperienze europee e prospettive per l'Italia

11/09/2009 - "Tipologie immobiliari innovative insediabili nel mercato italiano non residenziale" è il titolo dello studio congiunto realizzato da Associazione nazionale costruttori edili e Reag (Real Estate Advisory group), presentato in un workshop il 9 settembre a Roma, nella sede Ance di via Guattani.

La ricerca nasce in una fase di crisi internazionale, che da ottobre 2008 ha avuto ricadute evidenti anche sul mercato immobiliare italiano, caratterizzato oggi da un blocco delle operazioni causato dalle crescenti difficoltà di accesso al credito. Proprio in questo scenario l'Ance ritiene strategico guardare al futuro: da qui la volontà di individuare nuove prospettive di investimento nel mercato delle costruzioni, sull'esempio di quanto sta avvenendo con successo in altri Paesi europei.

I CONTENUTI DELLA RICERCA La ricerca Ance-Reag analizza il mercato non residenziale (uffici, commerciale, turistico-alberghiero, logistico-industriale) in 4 Paesi europei: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Paesi che, se da una parte sono confrontabili con l'Italia, in quanto economie "mature" nelle quali il settore immobiliare è consolidato, dall'altra hanno dimostrato una maggiore capacità di innovazione rispetto al nostro Paese.

Nuovi concept, mix di funzioni, tecnologie avanzate, elevate prestazioni ambientali sono, infatti, le caratteristiche comuni dei progetti stranieri esaminati (circa 40, con un approfondimento su 6 "casi di studio" ritenuti di particolare interesse in relazione al mercato immobiliare italiano). Si tratta di interventi realizzati negli ultimi 5 anni o ancora in via di realizzazione, su progetti elaborati da professionisti prevalentemente locali, scelti quindi in quanto espressione specifica del Paese.

L'esame di tali progetti ha permesso di individuare gli aspetti innovativi in ciascuna realtà di riferimento, evidenziando la loro potenziale applicabilità al mercato italiano, generalmente conservativo anche a causa di normative tendenzialmente restrittive (che frenano ad esempio la possibilità di demolire e ricostruire, molto diffusa all'estero). La ricerca ha puntato a ricostruire le tendenze di innovazione nei singoli comparti del non residenziale, evidenziando le principali caratteristiche di: localizzazione, tipologie e dimensioni prevalenti, standard costruttivi, tipologie di proprietà e di gestione, tendenze degli investitori.

Questi i risultati dell'analisi comparata dei 4 Paesi. In Germania, dove i "green building" con tipologia a torre caratterizzano lo skyline delle principali città, è emersa una particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

In Spagna è risultata particolarmente evidente la ricerca di mix funzionali, mirati alla condivisione degli spazi per usi diversi e l'utilizzo di nuovi materiali e sistemi di facciata.

Prevalente, in Francia, è risultata la componente tecnologica, con una forte attenzione al miglioramento complessivo della vivibilità e fruibilità del luogo.

La particolarità del Regno Unito è la continuità del processo innovativo. I format realizzati hanno inoltre un carattere estremamente distintivo rispetto alle altre realtà europee esaminate.

Ulteriori indicazioni sono emerse dai 6 casi di studio, di cui l'indagine ha approfondito gli aspetti eco-costruttivo, economico e gestionale:

1. Uffici del quartier generale della Banca Popolare Atlantica a Nantes, in Francia (la struttura completamente vetrata corrisponde ad una gestione diretta ecosostenibile);
2. Centro eco-commerciale Clos du Chêne a Marne la Vallée in Francia (è stato il primo parco commerciale ambientale a rappresentare il concetto dei green center);
3. Centro logistico della Gazeley a Kandel in Germania (rappresenta la possibilità di realizzare un centro di logistica con caratteristiche di modularità ed alto livello di risparmio energetico);
4. Centro commerciale ed intermodale all'interno della stazione Principe Pio a Madrid (progetto di riqualificazione di un'area in disuso, dove si è riusciti a creare un mix di usi ricreativi, commerciali e di trasporto pubblico);
5. Strutture ricettive universitarie dell'UWE a Bristol, di fatto residenza temporanea (max per 1 anno), permette di analizzare come sia possibile offrire servizi di residenza universitaria di alta qualità legati ad un buon progetto di costruzione e di gestione.
6. il centro d'innovazione Think Tank per uffici e laboratori per pmi a Lincoln, crea un luogo in cui massimizzare la formazione, lo sviluppo dei business e la collaborazione tra imprese grazie all'incontro pubblico/privato per la realizzazione di spazi ad uso misto (uffici, laboratori e spazi commerciali).

Nella fase successiva è stato analizzato il mercato immobiliare non residenziale italiano, valutandone le principali tendenze in atto e le opportunità di sviluppo futuro, realizzabili proprio sulla base delle esperienze degli altri Paesi.

LA CONSISTENZA DEL MERCATO NON RESIDENZIALE IN ITALIA

Nel 2008 in Italia sono stati censiti 423 nuovi progetti di sviluppo immobiliare di dimensione medio-grande ed è possibile osservare che i nuovi progetti sono sempre più eco-compatibili e sostenibili. Nel Nord Italia è localizzato il 65% degli interventi, il 19% al Centro e solamente il 16% nel Sud e nelle Isole. I progetti e programmi di trasformazione urbana rappresentano il 52,2% del totale.

I promotori immobiliari interessati sono 330, nel 67% dei casi si tratta di investitori privati a fronte del 33% di enti pubblici. Solo il 9% dei progetti è promosso da investitori stranieri prevalentemente interessati alla grande distribuzione, alla logistica e alla residenza. Dal punto di vista finanziario si può prevedere un investimento di capitale totale di oltre 105 miliardi di euro, a cui corrisponde una media di circa 245 milioni per progetto. I fondi immobiliari italiani detengono il maggior portafoglio (34,7 miliardi), davanti ad assicurazioni (22,6 miliardi), fondi previdenziali (15,6 miliardi), banche (14,5 miliardi) e società immobiliari quotate (2 miliardi). La maggior parte degli investimenti dei fondi si concentra sugli uffici (57% del totale), seguiti da commerciale (21%), sviluppo (14%), logistica e industriale (7%) e residenziale (1%). I fondi dedicati ai risparmiatori sono 28 mentre quelli riservati agli investitori sono 210.

LE OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

La ricerca fornisce agli operatori indicazioni concrete per l'avvio di nuovi progetti, individuando le caratteristiche delle iniziative destinate, con più probabilità, a rivelarsi attrattive e facilmente collocabili sul mercato. Oltre ad alcune indicazioni che possono considerarsi trasversali - progetti ecosostenibili con particolare attenzione al risparmio energetico e alla certificazione ambientale; recupero di aree centrali e semiperiferiche ex industriali; valorizzazione e dismissione asset enti locali; mix funzionali - lo studio delinea linee guida per la messa in campo di operazioni innovative in ciascun comparto.

Uffici

- Riqualificazione e costruzione di edifici di grado A con mix funzionale diversificato;
- Prevalente sviluppo verticale nelle aree centrali.

Commerciale - Riqualificazione, con integrazione di altre funzioni, delle aree servizi e parcheggi dei centri commerciali periferici e inserimento di servizi pubblici; - Recupero di edifici industriali dismessi da destinare ad outlet con l'obiettivo di rendere "visibile" il processo di produzione; - Realizzazione di spazi commerciali integrati nei luoghi di transito giornaliero, dove risulta marcato l'uso dei mezzi di trasporto pubblico.

Ricettivo - Innalzamento del livello qualitativo delle strutture esistenti secondo gli standard internazionali delle catene alberghiere; - Valorizzazione di aree naturalistiche e culturali di nicchia attraverso costruzioni in armonia con il contesto di riferimento; - Sviluppo di nuove marine; - Ammodernamento e costruzione di residenze universitarie.

Ricreativo - Riqualificazione di medi spazi sportivi attraverso l'inserimento di mix funzionali; - Costruzione di centri con forte connotazione architettonica per proporre nuove identità a clienti esigenti; - Riqualificazione di aree naturali dismesse per la creazione di nuovi centri con funzioni miste.

Logistico - Le iniziative devono trovare collocazione in aree ben collegate, possibilmente da interconnessioni bimodali (gomma, ferro); - Realizzazione in base alla tipologia del conduttore preventivamente individuato ed elevata flessibilità degli spazi.

Fonte: ANCE

Tecnologia solare termodinamica: perché incentivarla

Due tecnici criticano la mozione governativa che ne ostacola lo sviluppo

Rossella Calabrese

10/09/2009 - Difficoltà realizzative e di localizzazione, necessità di ampi spazi per gli impianti, bassa produttività e limiti tecnici, costi di produzione molto elevati, impianti complessi e quindi non alla portata di piccoli imprenditori.

Si basa su queste considerazioni la mozione n.1-00155, pubblicata il 14 luglio e accolta dal Senato il 29 luglio 2009, con la quale alcuni Senatori della maggioranza hanno chiesto al Governo di privilegiare le fonti rinnovabili i cui costi siano sostenibili in rapporto ai benefici in termini di efficienza energetica e di compatibilità ambientale, escludendo le energie non ritenute proficue.

A questo proposito pubblichiamo un articolo scritto da Alessandro Caffarelli ed Emilia Li Gotti (progettisti di impianti alimentati da fonti rinnovabili) che confuta punto per punto la mozione, illustrando la tecnologia solare termodinamica.

"Pubblicata il 14 Luglio 2009, discussa e accolta in Senato il 29 Luglio 2009, la mozione presentata dal PdL nega lo sviluppo industriale dei sistemi solari a concentrazione per la produzione di energia elettrica da calore ad alta temperatura.

Frontiera nel panorama IAFR - Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili, la tecnologia solare termodinamica, sfruttando la sola componente diretta della radiazione solare, riflette e concentra la potenza termica irradiata, tramite specchi, su un ricevitore puntuale o longitudinale all'interno del quale, per mezzo di un fluido termovettore, si trasferisce calore ad un generatore di vapore, garantendo la successiva generazione di potenza elettrica in un turboalternatore (kWt _ kWe).

Più di una le inesattezze contenute nella citata mozione governativa:

- 1)“..il solare termodinamico si basa sull'impiego di due tecnologie, la prima delle quali serve a catturare l'energia solare attraverso specchi parabolici che la concentrano su contenitori puntuali o longitudinali entro cui scorre un fluido che si riscalda, raggiungendo temperature comprese tra 300 e 400 gradi centigradi ...”;
- 2)“..la distanza da un possibile punto di connessione alla rete non deve essere troppo elevata”;
- 3)“..la turbina a vapore dell'impianto termodinamico deve funzionare senza soluzione di continuità ed è necessario un generatore di vapore a combustibile per le ore di mancanza di insolazione ...”;
- 4)“..i costi di produzione di energia per tale tipo di impianti sono nell'ordine dei 6 euro a watt, e quindi si tratta di un sistema che necessita di sostegno economico ...”;
- 5)“..il costo degli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico può essere ammortizzato nell'arco di più di 20 anni, sempre che gli impianti siano inseriti in formule di cogenerazione con cicli combinati o impianti a carbone”;
- 6)“..l'incentivo potrebbe non essere sufficiente a superare tutte le barriere tecnologiche e amministrative per garantire lo stesso ritorno sull'investimento di altre forme di energia rinnovabile concorrenti ...”;
- 7)“ ..nonostante l'incentivazione introdotta dal Governo italiano 15 mesi fa non risulta che ad oggi ci siano domande di erogazione dell'incentivo;...”

La garanzia di una corretta informazione spinge alle seguenti, dovute precisazioni:

- 1) In relazione alla scelta del fluido termovettore, in effetti, è possibile raggiungere una temperatura d'esercizio che non sia superiore ai 400°C, qualora si preveda per la centrale l'utilizzo di olio sintetico; una miscela di sali fusi (nitrati di sodio e potassio), assicura il raggiungimento di temperature di gran lunga superiori, arrivando fino agli attuali 550°C;” continua a leggere nel documento PDF allegato.

Decreto Ministeriale 11/04/ 2008

Ministero dello Sviluppo Economico - Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici

Decreto Legislativo 29/12/ 2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità'

Piano Casa: Governo 'pronto a partire' col 22%

Annunciate misure per l'ampliamento di monolocali e bilocali con la costruzione di due o tre camere

Paola Mammarella

11/09/2009 - "Siamo pronti al piano casa: tra qualche giorno tutti gli italiani che posseggano un monocale o un bilocale avranno la possibilità di ampliarli del 22% costruendo magari due o tre nuove camere". Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, intervenendo ad Atrejou. Le proposte del Governo sul Piano Casa si arricchiscono di una ulteriore variante. Gli interventi, assicura Berlusconi, movimenterebbero un gran numero di risorse economiche.

Qualche dubbio può sorgere se si considera la tipologia di immobili chiamati in causa. Monolocali e bilocali sono infatti appartamenti costituiti da uno o due soli vani e dai servizi igienici. Per loro natura si trovano prevalentemente all'interno di palazzi, di solito gestiti su base condominiale. Oltre alle difficoltà strutturali di spazio, determinate da confini di proprietà ben delineati, per aggiungere nuove stanze a un monocale o bilocale si dovrebbe prevedere la possibilità di intervenire sui condomini, categoria esclusa da molte leggi regionali per l'aumento delle cubature.

Finora, infatti, l'unico riferimento normativo certo è costituito dalle legge regionali, che hanno esteso o limitato i contenuti dell'accordo Stato – Regioni del 31 marzo scorso, al quale avrebbe dovuto far seguito un DL governativo di semplificazione, rimasto invece lettera morta. Con conseguenti lamentele sulle disparità territoriali da parte delle associazioni di settore, che incoraggiano una norma unitaria in grado di dare risalto alla sostituzione edilizia.

Sulla nuova proposta si possono avanzare più ipotesi. Il bonus volumetrico del 22% può rappresentare un aggiornamento rispetto alla bozza di DL governativo, arenato proprio sull'intesa tra Regioni e potere centrale. Lo schema di decreto legge prevede aumenti di cubatura del 20% per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e del 35% in caso di demolizione e ricostruzione secondo le tecniche di bioedilizia e del risparmio energetico.

Il nuovo annuncio si potrebbe però inserire anche nelle misure a sostegno delle esigenze familiari, sommandosi al "Piano Casa 3". Iniziativa a favore delle giovani coppie, della quale si è parlato in occasione

del CdM del 3 settembre scorso, che ha ripreso il concetto di "New Town" adiacente ai capoluoghi di Provincia. Nonostante non esista ancora un documento di riferimento il Presidente del Consiglio ha affermato che i nuovi centri abitati potrebbero essere costruiti in due anni.

Alla luce di tante proposte, che non riescono a ricevere attuazione, non si può fare a meno di notare come il Piano nazionale di edilizia abitativa, ad oggi unica iniziativa in grado di risolvere il problema della carenza di alloggi, sia diventato operativo con nove mesi di ritardo, dopo l'approvazione del Dpcm attuativo.

Controindicazioni: Gli aumenti di cubatura del 22% su monolocali e bilocali si collocano in controtendenza rispetto alle rilevazioni effettuate finora. Come già evidenziato da Finco, il cuore del Piano Casa per il rilancio dell'edilizia è dato dalle demolizioni e ricostruzioni. Capaci di generare un effetto anticrisi maggiore di quello innescato dagli ampliamenti volumetrici sul patrimonio esistente.

Decreto Pres. Cons. Min. 16/07/ 2009

Piano nazionale di edilizia abitativa

Bozza non ancora in vigore 07/05/ 2009

Schema di decreto legge concernente "Misure urgenti in materia edilizia urbanistica ed opere pubbliche"

Piano Casa: da Finco 'New Town' sostenibili

Efficienza energetica senza consumo di territorio per il rilancio dell'edilizia

Paola Mammarella

10/09/2009 - Piano Casa permanente, ma senza ulteriore consumo di suolo. È l'idea proposta da Finco, che dopo aver accolto con favore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm attuativo del Piano nazionale di edilizia abitativa, ricorda di concentrarsi sul Piano per l'aumento delle cubature, in grado di movimentare capitali di gran lunga maggiori, e su un concetto innovativo di "New Town".

Finco considera fondamentale la misura "Abbatere e ricostruire" per la sostituzione edilizia il cui premio volumetrico dovrebbe diventare permanente perché in grado di generare un effetto espansivo senza consumare una risorsa scarsa come il territorio.

La sostituzione urbana sarebbe infatti la soluzione ideale in un contesto caratterizzato non tanto dalla scarsità di abitazioni, quanto dalla loro vetustà e inefficienza energetica.

Utile a risolvere anche il problema del costo delle aree, la demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime con un premio del 35%, a fronte di un miglioramento energetico, o su un sedime diverso, riuscirebbe a razionalizzare l'urbanistica e contenere il dispendio energetico senza consumare suolo.

Energia: Le demolizioni con successiva ricostruzione rappresentano per Finco un passo obbligato in un panorama caratterizzato da edifici male isolati, che assorbono molta energia per il condizionamento. Con le modifiche apportate alla Direttiva Comunitaria CE/91/2002, inoltre, dal 2018 sarà obbligatorio che le nuove costruzioni producano da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano, diventando "zero emission". Per queste ragioni Finco ha avanzato 5 proposte al Governo: rendere permanenti le agevolazioni della misura "Abbatere per ricostruire", modificare da unanime a qualificata la maggioranza per l'approvazione degli interventi nei condomini, estendere gli incentivi agli edifici industriali e commerciali, detassare gli utili reinvestiti anche per le categorie merceologiche dell'edilizia non comprese nel codice ATECO 28.

L'ultima proposta prevede la realizzazione delle New Town per i giovani con la demolizione e successiva sostituzione del patrimonio edilizio fatiscente, in modo da evitare il consumo del territorio. L'idea di costruire nuovi e gradevoli insediamenti a canone sociale nei pressi dei capoluoghi di Provincia, ventilata per rendere accessibile alle giovani coppie l'accesso alla prima casa, potrebbe essere quindi preceduta dalla demolizione di complessi residenziali vecchi e inefficienti.

Fisco: Un ulteriore vantaggio della sostituzione è dato dall'impossibilità di commettere irregolarità fiscali per l'abbattimento di interi palazzi periferici. Sarebbe infatti più facile effettuare lavori in nero per l'aumento del 20% di una singola abitazione, misura che potrebbe anche deprimere il mercato delle nuove costruzioni.

Decreto Pres. Cons. Min. 16/07/ 2009

Piano nazionale di edilizia abitativa

Bozza non ancora in vigore 23/04/ 2009

Unione Europea - Modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia

Certificazione energetica: nuovi chiarimenti dai notai

Nelle Regioni sprovviste di proprie norme, i certificatori sono quelli individuati dal Dlgs 115/2008

Rossella Calabrese

10/09/2009 - Nuovo intervento del Consiglio Nazionale del Notariato sul complesso tema della certificazione energetica degli edifici.

Dal 1° luglio 2009 - ricordano i notai nel Documento del 3 agosto 2009 – è in vigore l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita o locazione di tutti gli edifici, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile, come previsto dal Dlgs 192/2005.

L'art.35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008 dispone l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del Dlgs 192/2005 (che prevedono l'obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità "relativa"). A seguito di tale abrogazione, mentre sembrava certa la soppressione dell'obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi degli edifici esistenti nelle Regioni che non hanno legiferato dopo il Dlgs 192/2005 (come successivamente modificato dal Dlgs 311/2006), meno sicura appariva l'abrogazione dello stesso obbligo in quelle Regioni (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d'Aosta, Emilia Romagna) che, con norme o delibere di giunta, hanno previsto non solo l'allegazione agli atti negoziali ma – in alcuni casi – anche le relative sanzioni.

Sulla GU del 10 luglio 2009 sono state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), che sono entrate in vigore il 25 luglio 2009 e che si applicano alle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all'entrata in vigore dei predetti strumenti. L'emanazione delle Linee Guida ha posto fine al periodo transitorio disciplinato dal Titolo II del Dlgs 192/2005: quindi, in base all'art. 11 comma 1-bis dal 25 luglio l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è stato definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

A questo punto il notariato affronta le difficoltà interpretative relative ai soggetti certificatori. Le Linee Guida non stabiliscono alcunché in relazione alla definizione dei certificatori; infatti, l'art. 4 co. 1 lett. c Dlgs 192/2005 affida tale compito a successivi decreti (non ancora emanati), in attesa dei quali nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica ovvero che hanno legiferato ma la normativa è ancora in attesa di attuazione, si ritiene debba essere applicata la normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dal comma 6 dell'art. 18 del Dlgs 115/2008.

Esso ha disposto che fino all'emanazione dei decreti che definiranno i requisiti, si applica l'allegato III del decreto 115/2008 che definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida – spiega il notariato – è la definizione dell'ambito applicativo del Dlgs 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari. Al punto 2 dell'All. A è previsto che esso si applichi a tutti gli edifici delle categorie di cui all'art. 3 del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici dedicati ai servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. Quindi, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono: residenza e assimilabili; uffici; ospedali, cliniche, case di cura; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto, ad attività commerciali, sportive e scolastiche.

Infine il documento affronta la previsione normativa (punto 9 dell'All. A) che, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, consente al proprietario "consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile" di ricorrere ad un'autodichiarazione in cui afferma che: - l'edificio è di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Ciò solleva il proprietario dall'obbligo di dotare l'immobile dell'ACE in sede di trasferimento dell'immobile. La circostanza che il bene possa essere trasferito con l'autodichiarazione non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C in ordine all'ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all'obbligo di dotazione. Resta ferma infatti per le parti, la possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che attesti nell'ACE lo stato energetico dell'immobile.

Documento unico 03/08/ 2009

Consiglio Nazionale del Notariato - Certificazione energetica

Documento unico 16/06/ 2009 n. 334-2009/C

Consiglio Nazionale del Notariato - La certificazione energetica degli edifici dal 1 luglio

Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Legge dello Stato 06/08/ 2008 n. 133

Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Suppl. Ordinario n. 196)

Decreto Legge 25/06/ 2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Decreto Legislativo 30/05/ 2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note

Risparmio energetico: Detrazione 55% anche per la sostituzione di camini e stufe

A condizione che la potenza nominale totale degli apparecchi di riscaldamento sia almeno di 15 KW

Rossella Calabrese

08/09/2009 - Sono ammessi alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di tre camini e una stufa, a condizione che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009, in risposta all'istanza di un contribuente proprietario di una casa regolarmente accatastata ma dichiarata inagibile per motivi statici a seguito di un evento sismico e, quindi, non abitato. In catasto l'edificio è stato classificato come "unità collabente", cioè pericolante e non produttivo di reddito. L'edificio è tuttavia dotato di un sistema di riscaldamento che faceva capo a tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW, che rispondeva quindi, ai requisiti di cui al punto 14 dell'allegato A al Dlgs. 192/2005, per poter essere considerato impianto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli edifici interessati al beneficio fiscale, l'Agenzia richiama la propria Circolare 36/E del 31 maggio 2007, con la quale precisava che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti (iscritti in catasto) e per i quali viene pagata l'ICI se dovuta. Inoltre, gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile.

Per verificare che i camini e la stufa indicati costituiscano un impianto di riscaldamento, l'Agenzia fa riferimento al Dlgs 311/2006, contenente le disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 192/2005, il cui punto 14 dell'Allegato A fornisce la definizione di "impianto termico" precisando che si tratta di "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW."

Ne consegue che il sistema di riscaldamento dell'immobile in questione può essere definito "impianto termico" e che gli interventi di miglioramento termico, riconducibili al comma 345 dell'art. 1 della Finanziaria 2007, possono usufruire della detrazione fiscale del 55%.

Risoluzione 12/08/ 2009 n. 215/E

Agenzia delle Entrate - Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Detrazioni per interventi di risparmio energetico. Individuazione delle caratteristiche tecniche di un impianto termico – Art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Circolare 31/05/ 2007 n. 36/E

Agenzia delle Entrate - Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Legge dello Stato 27/12/ 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note

Classificazione acustica edifici: in arrivo una norma UNI

Criteri per misurare e valutare i requisiti acustici degli immobili

08/09/2009 - La qualità di vita all'interno di un ambiente dipende, in misura determinante, dalle condizioni acustiche che in esso si vengono a creare per la presenza di sorgenti sonore sia interne che esterne. Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 "Classificazione acustica degli edifici" operante nella

sottocommissione "Acustica in edilizia", organo misto tra le commissioni UNI "Acustica e Vibrazioni" e "Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio", sta elaborando un progetto congiunto con titolo "Acustica - Classificazione acustica degli edifici", identificabile con il codice U20001500, di forte interesse per chi opera nel settore.

Ai lavori del gruppo partecipano, oltre al Ministero dell'Ambiente, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra, ex Apat); le associazioni della filiera delle costruzioni (Ance, Andil, Anit, Anpae, Assobeton, Cna, Federlegno; Ucct; Uncsaal); la Regione Lombardia e le Arpa Piemonte e Lombardia; le Università di Bologna, Firenze, Milano, Padova e Ferrara; le Associazioni dei tecnici acustici (Aia, Assoacustici); i laboratori di prova (Itc-Cnr, Cesi, Giordano, Modulo Uno, Inrim, Lapi); studi di consulenza e non ultimi i fabbricanti di materiale fonoisolante.

Il DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" ha fin da subito manifestato alcuni limiti e contraddizioni.

Da più parti sono state formulate varie richieste, anche dalla stessa commissione "Acustica e Vibrazioni" dell'UNI, affinché tale decreto venisse aggiornato e corretto, per superare la situazione conflittuale creatasi tra i costruttori e gli acquirenti. In questo senso il gruppo di lavoro intende fornire uno strumento di normazione tecnica utile anche a risolvere tale problema e l'obiettivo è quello di concludere i lavori entro l'anno in corso. Per riuscire nell'intento, l'ingegner Giuseppe Elia, coordinatore del gruppo medesimo e presidente della commissione "Acustica e Vibrazioni", sta richiedendo al gruppo un notevole impegno anche attraverso riunioni ravvicinate nel tempo.

La norma in elaborazione si propone di definire, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti) per l'intera unità immobiliare. È infine proposta una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare.

La classificazione acustica di un sistema edilizio consente di informare compiutamente i futuri utilizzatori sulle caratteristiche dell'edificio che andranno ad abitare e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (proprietari, progettisti, costruttori, venditori, produttori, ecc.) da possibili successive contestazioni. Per edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione diventa pertanto di particolare importanza correlare il progetto ai requisiti acustici attesi in opera e quindi seguire scrupolosamente una serie di passaggi, dal progetto alla realizzazione dell'immobile:

- prima dell'inizio dei lavori eseguire calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi per il progetto in esame;
- in corso d'opera verificare la corretta posa di materiali e i sistemi costruttivi;
- in corso d'opera e a fine lavori eseguire misurazioni strumentali per determinare le prestazioni raggiunte e individuare eventuali accorgimenti correttivi nel caso in cui quanto misurato non collimi con gli obiettivi prefissati.

I calcoli previsionali possono essere eseguiti adottando le indicazioni riportate nelle norme serie UNI EN 12354 e nel rapporto tecnico UNI/TR 11175 che si propone, appunto, come guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici con applicazione alla tipologia costruttiva nazionale. Se si intendono ottenere in opera valori paragonabili ai risultati definiti nel progetto, è di fondamentale importanza controllare con attenzione la corretta esecuzione dei lavori. Piccoli errori di posa possono comportare forti scostamenti del risultato finale dalla valutazione previsionale. È quindi opportuno che la progettazione dei requisiti acustici, i controlli in corso d'opera e le misure strumentali vengano eseguiti da tecnici dotati di adeguata preparazione nei campi dell'acustica, dell'edilizia e dell'impiantistica.

La norma si applica essenzialmente alla cosiddetta "unità immobiliare", che vien definita come porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Ai fini del progetto di norma in corso di elaborazione si considerano le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d'uso: residenze; uffici; alberghi e pensioni; attività ricreative o di culto (salvo il caso di specifici ambienti in cui la qualità acustica sia una caratteristica fondamentale da valutare mediante una progettazione acustica particolarmente specifica) e attività commerciali.

Per gli ospedali e le scuole non è prevista la classificazione, ma sono tuttavia indicati dei valori limite di riferimento per ognuno dei requisiti considerati.

Vengono prese in considerazione le seguenti grandezze acustiche, già considerate nel DPCM sopra menzionato: 1. indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di facciata; 2. indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di divisori verticali e orizzontali fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari; 3. indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti appartenenti a differenti unità immobiliari; 4. livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo; 5. livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo.

Per ognuna di queste grandezze vengono definite 4 classi alle quali viene attribuito questo significato: 1. classe I: prestazioni acustiche ottime; 2. classe II: prestazioni acustiche buone; 3. classe III: prestazioni acustiche di base; 4. classe IV: prestazioni acustiche modeste.

Per gli alberghi, gli ospedali e le scuole, oltre ai cinque requisiti sopra enunciati, sono stati individuati requisiti di isolamento acustico fra ambienti interni (per esempio per camere d'albergo, camere di degenza, aule).

Il gruppo di lavoro ha risolto tutti gli aspetti più critici emersi nel corso dei lavori (come la definizione delle classi, l'incertezza di misura, i criteri di campionamento): argomenti delicati sui quali, dopo un intenso dibattito, si è riusciti ad ottenere un adeguato consenso.

Se i Ministeri competenti considereranno positivamente il risultato dei lavori che il gruppo misto UNI sta concludendo, si può affermare che UNI - ancora una volta - è stata in grado di contribuire alla risoluzione di problemi inerenti la vita quotidiana.

Il numero della rivista U&C di settembre, di prossima pubblicazione, conterrà un dossier dal titolo "Le nuove sfide del costruire a regola d'arte", nel quale verranno delineate - con il contributo di tecnici ed esperti del settore - le nuove sfide che la normazione tecnica si trova ad affrontare nel campo dell'edilizia. In particolare l'uso sostenibile delle risorse naturali, il rapporto tra innovazione e normazione, l'interoperabilità e l'accessibilità dell'ambiente costruito.

Fonte: UNI

Decreto Pres. Cons. Min. 05/12/ 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Modifiche al Decreto anticrisi: Sulle reti dell'energia decide anche il Ministero dell'Ambiente
Modificata la norma del decreto anticrisi sui commissari straordinari per le infrastrutture energetiche
Rossella Calabrese

09/09/2009 - Sarà necessario anche il concerto del Ministro dell'Ambiente per individuare gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia particolarmente urgenti, tali da dover essere realizzati da Commissari ad hoc nominati dal Governo.

Inoltre, i poteri sostitutivi dei Commissari nei confronti delle amministrazioni pubbliche scatteranno solo se queste ultime non rispettano i termini previsti dalla legge o quelli più brevi eventualmente fissati dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione per la realizzazione degli interventi.

Sono queste le principali modifiche alla Legge di conversione del DL 78/2009, apportate con il Decreto-legge n.103 del 3 agosto 2009.

Ricordiamo infatti che l'articolo 4 "Interventi urgenti per le reti dell'energia" del DL 78/2009 escludeva il Ministro dell'Ambiente dalla procedura autorizzativa per la realizzazione di infrastrutture energetiche. Questa previsione aveva provocato le proteste del Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, secondo la quale si "sopprime di fatto il ruolo del Ministero dell'Ambiente nel delicato iter autorizzativo per la realizzazione di centrali di produzione e per le reti di distribuzione di energia" e si esautorano gli enti locali dalle loro competenze.

La richiesta del Ministro Prestigiacomo di modificare la norma era stata accolta dal Governo ma, essendo troppo stretti i tempi per una revisione in sede di conversione in legge, si era deciso di varare un decreto-legge nello stesso giorno in cui la legge di conversione avesse ottenuto il via libera. Infatti sabato 1° agosto il Senato ha votato la fiducia sulla legge di conversione e, subito dopo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL correttivo 103/2009.

Eliminata anche la nomina di Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, a commissario straordinario per la realizzazione del Ponte. Confermata invece l'assegnazione alla Stretto di Messina Spa di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro.

Legge dello Stato 03/08/ 2009 n. 102

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (Suppl. Ordinario n.140)

Decreto Legge 03/08/ 2009 n. 103

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

Decreto Legge 01/07/ 2009 n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Eventi: Al via la terza edizione del Premio Comuni a 5 stelle
Entro il 25 ottobre le candidature degli Enti locali promotori di buone prassi

09/09/2009 - Da lunedì 24 agosto è aperto il bando della terza edizione del Premio Comuni a 5 stelle, promosso dall'Associazione Comuni Virtuosi in collaborazione con il Movimento per la Decrescita Felice e Città del Bio, e con il patrocinio delle principali reti di enti locali attive oggi in Italia.

Al Premio possono concorrere tutti gli Enti locali che abbiano avviato politiche (azioni, iniziative, progetti caratterizzati da concretezza ed una verificabile diminuzione dell'impronta ecologica) di sensibilizzazione e di sostegno alle "buone pratiche locali" con particolare riferimento alle seguenti categorie:

Gestione del territorio - (Opzione cementificazione zero, recupero aree dismesse, progettazione partecipata, bioedilizia, etc.);

Impronta ecologica della macchina comunale - (efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, etc.);

Rifiuti - (raccolta differenziata porta a porta spinta, progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso, etc);

Mobilità sostenibile - (car-sharing, car-pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, etc.);

Nuovi stili di vita - (progetti per stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili, quali: autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di acquisto, turismo ed ospitalità sostenibili, promozione della cultura della pace, cooperazione e solidarietà, disimballo dei territori, diffusione commercio equo e solidale, autoproduzione, finanza etica, etc.).

Il termine ultimo è fissato per il 25 ottobre; una giuria composta da esperti decreterà i comuni vincitori che saranno premiati in occasione della cerimonia prevista a Camigliano (CE), sabato 21 novembre 2009.

È prevista per il 10 settembre a Roma, presso la "Sala del Carroccio" in Campidoglio alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione del Premio. Nello stesso giorno sarà dato il via alla spedizione a tutti gli 8.102 sindaci italiani del video "Viaggio nell'Italia dei Comuni a 5 stelle", un documentario che racconta alcune delle più significative esperienze nel campo della sostenibilità ambientale attive oggi in Italia.

Per iscrizioni, segnalazioni e richieste è possibile rivolgersi alla Segreteria del Premio: Associazione Comuni Virtuosi, P.zza Matteotti, 17 - 60030 Monsano (AN) - Tel. 3346535965 info@comunivirtuosi.org.

Fonte: www.comunivirtuosi.org

Nucleare: indiscrezioni sui siti delle centrali

Autorizzazione e scelta aree con Dpr in caso di mancato consenso popolare

Paola Mammarella

14/09/2009 - Potrebbe essere pubblicato il prossimo febbraio il decreto contenente l'elenco dei futuri siti nucleari italiani. Nel frattempo stanno circolando in via ufficiosa i nomi di dieci città che tra qualche anno potrebbero ospitare gli impianti atomici. In molti casi sono già state registrate delle smentite.

Monfalcone in provincia di Gorizia, Scanzano Jonico, Palma, Oristano, Chioggia, Caorso, Trino Vercellese, Montalto di Castro, Termini Imerese e Termoli potrebbero essere scelti per la costruzione delle centrali previste con il ddl sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese e l'accordo italo-francese.

Sul territorio potrebbe essere infatti impiantato l'European pressurized reactor di tecnologia francese, frutto della joint venture tra Enel ed Edf, che hanno affidato la realizzazione degli studi di fattibilità a Sviluppo Nucleare Italia srl.

Il decreto, allo studio del Comitato di Esperti predisposto dal Governo, copre tutta la catena del nucleare toccando aree, siti, impianti, depositi, indennizzi alla popolazione e lo smantellamento delle centrali a fine funzione, operazione già affidata a Sogin.

Requisiti: vicinanza al mare o a fiumi per l'approvvigionamento idrico, assenza di rischio sismico e adeguato collegamento con la rete elettrica sono le caratteristiche ideali per la costruzione delle nuove centrali, che potrebbero sorgere anche in zone appartenenti al demanio militare.

Individuazione aree: Sono allo studio due possibilità. Una si avvale del consenso popolare, l'altra si basa solo sull'emanazione di un Dpr, indipendente dalla volontà dei cittadini. In generale, dopo la proposta effettuata dalla società interessata a realizzare la centrale, sulle aree si pronunciano l'Agenzia per la sicurezza nucleare e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni. In caso di mancato accordo si tenta una conciliazione con il Comitato interistituzionale. Dopo il fallimento di questo strumento si passa invece al Dpr.

Autorizzazioni: Prima della costruzione gli operatori devono superare un esame dell'Agenzia nucleare in cui sono comprese la Via e una notifica alla Commissione Europea. Se manca l'accordo si ricorre al Comitato Interistituzionale e, in ultima analisi, al Dpr.

Indennizzi ai residenti: Il decreto contiene bonus per le popolazioni abitanti nelle zone che ospitano le centrali nucleari. Le agevolazioni, che comprendono il rimborso della bolletta, dovranno servire allo sviluppo socioeconomico dell'area ed essere indirizzate su investimenti per la diffusione delle energie rinnovabili. Previsto anche un contributo per gli enti locali ripartito per il 60% al Comune sul cui territorio sorge la centrale e per il 40% alle Amministrazioni limitrofe.

Bozza non ancora in vigore n. S. 1195-B del 09-07- 2009

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia